



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

ORIGINALE

Affissa all'Albo Pretorio

il 19/07/12

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza ORDINARIA - Seduta di PRIMA Convocazione

MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.

Nr. Progr. **28**

Data **08/06/2012**

Seduta Nr. **3**

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Presso la SALA CONSILIARE, oggi **08/06/2012 alle ore 20:00** in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invito con allegato l'ordine del giorno, fatto pervenire ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 9 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
ANELLI ROBERTO	SINDACO	Presente	
PELLICOLI GIORGIO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
BERTOCCHI CAMILLO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
BENDOTTI DORIANO	ASSESSORE/VICESINDACO	Presente	
GRITTI MARZIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
RUGGERI PIETRO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
GANDELLI CLAUDIO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
GREGIS GIUSEPPE	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Assente	
LORENZI AIMONE ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
CERUTI GIANFRANCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GELFI SERAFINO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
BRIGNOLI GIANLUIGI ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MAZZOLENI ROBERTO	ASSESSORE/CONSIGLIERE	Presente	
BONOMI ELENA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
FERRARIS EUGENIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ALBERTI VLADIR	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
PANSERI MAURIZIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
BONZI MANUEL FIORENZO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GRITTI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
BORGONOVO GIULIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
LUDRINI FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	19	Totale Assenti	2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE ALLETTO SALVATORE, il quale sovrintende alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. ANELLI ROBERTO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta 27 del 04/06/2012

Area: Affari Generali e Istituzionali

OGGETTO

MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

IL RESPONSABILE
DELL'AREA

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

- Favorevole
 Non Favorevole

Data 8/6/2012

IL FUNZIONARIO
ALLETTO SALVATORE



Alle ore 22,10 circa di Venerdì 8 Giugno 2012, si passa alla trattazione del **punto n. 9)** iscritto all'ordine del giorno.

Prende immediatamente la parola il **Sindaco sig. Roberto Anelli**, il quale illustra la materia in esame, con particolare riferimento a quanto scaturito durante la riunione della relativa Commissione Consiliare.

Egli precisa che si è cercato di esemplificare alcune procedure.

Di seguito, chiede ed ottiene la parola il **consigliere comunale sig. Gritti Giovanni**, che a sua volta relaziona sull'attività svolta in sede di Commissione Consiliare, per quanto concerne i contenuti del Regolamento.

Quindi, al termine del dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione illustrativa dell'argomento a cura del Sindaco ed i successivi interventi in Aula, sopra riportati in forma abbreviata ed integralmente registrati su supporto magnetico, depositato agli atti, che costituisce parte documentale del presente verbale ed al quale si rimanda, per tutto quanto qui non riportato;

Rilevata la necessità di modificare ed integrare il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente, approvato con deliberazioni consiliari n. 14/1999 e n. 37/1999, e precisamente i seguenti articoli :

- modifica dell' art 27 riguardante l'ammissione nei cimiteri;
- modifica dell'art 44 riguardante le urne cinerarie;
- modifica dell'art 51 riguardante le sepolture private ;
- modifica dell'art 52 riguardante la durata delle concessioni;
- modifica dell'art 53 riguardante le modalità di concessione e l'ordine di assegnazione;
- modifica dell'art 54 riguardante l'uso delle sepolture private.

Preso atto che, all'uopo, gli articoli sopra descritti sono stati predisposti nel testo che si allega alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Precisato che il documento in questione è stato esaminato dalla Commissione Consiliare n. 3 "Statuto, Regolamenti, Competenze di Bilancio (consuntivo e preventivo), politiche tributarie e tariffarie", nella seduta del 31 maggio 2012;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione, per la regolarità tecnica dal Segretario Generale;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 42 e 48;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

Con voti favorevoli unanimi, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano su n. 19 (diciannove) presenti in Aula, compreso il Sindaco,

DELIBERA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

MODIFICA ARTT. 27- 44- 51- 52- 53- 54

INDICE

- Art. 27 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art. 44 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri
- Art. 51 – Sepolture private
- Art. 52 – Durata delle concessioni, rinnovi, proroghe
- Art. 53 – Modalità di concessione
- Art. 54 – Uso delle sepolture private

Art. 27

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) i cadaveri di persone emigrate in altri comuni per accoglienza in Case di Riposo o di Cura o presso familiari per motivi di assistenza;
 - d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - e) le parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale ai sensi art 75 L.R. N. 33/2009;
 - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990 e dell'art 75 L.R. N. 33/2009;
 - g) le ossa, i resti mortali e le ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a) b) c) d) e) f).
2. Al di fuori dei casi sopra elencati, la sepoltura di cadaveri, ossa, resti, ceneri, su richiesta motivata degli aventi titolo, sarà autorizzata dal Segretario Generale, secondo criteri che verranno definiti dalla Giunta Comunale e che entreranno a far parte in automatico del Regolamento da recepirsi in Consiglio Comunale annualmente.
3. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.
4. La tumulazione negli ossari familiari a 6 posti avrà luogo sulla base di criteri che verranno definiti dalla Giunta Comunale, e che entreranno a far parte in automatico del Regolamento da recepirsi in Consiglio Comunale annualmente.
5. La tumulazione negli ossari a 3 posti, individuati con pregressi atti di Giunta comunale o che verranno individuati successivamente la sepoltura avrà luogo secondo criteri che verranno definiti dalla Giunta Comunale e che entreranno a far parte in automatico del Regolamento da recepirsi in Consiglio Comunale annualmente.
6. La Giunta Comunale potrà ammettere nei cimiteri di Alzano Lombardo, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si siano distinte per particolari meriti e benemeranze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta degli aventi diritto.

7. Le concessioni in uso di sepolture in colombari, ossari e cinerari sono assegnate solo in presenza di feretro, di resti ossei, di ceneri da tumularvi ad eccezione delle concessioni già in essere.

8. Nei cimiteri comunali viene consentita l'occupazione dei loculi/ossari individuali già in concessioni in uso con tumulazioni aggiuntive di due / o al massimo di tre cassette di resti ossei/ urne cinerarie/ contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi purché ci sia disponibilità di spazio. Sulle cassette contenenti le ossa e sulle urne cinerarie dovranno essere apposti, in modo indelebile, con targhetta metallica a norma di legge: nome e cognome del defunto, data di nascita e data di decesso. Sulla lapide devono essere indicati il nominativo, e le date di nascita e morte del defunto aggiunto. Il diritto di sepoltura aggiuntivo viene consentito fino alla scadenza dei termini contrattuali previsti per la tumulazione originaria, previo versamento degli importi fissati, mediante l'integrazione del contratto di concessione per la stessa stipulato (appendice), con la precisazione che, alla scadenza del contratto, i resti ossei e/o le ceneri presenti nel manufatto, saranno versati nell'ossario comune/ cinerario comune. La eventuale concessione in uso di cellette ossario/ nicchie cinerarie, alternativa al versamento in ossario comune/ cinerario comune, potrà essere autorizzata dal Segretario Generale, secondo criteri che verranno definiti dalla Giunta Comunale e che entreranno a far parte in automatico del Regolamento da recepirsi in Consiglio Comunale annualmente. La permanenza nel medesimo manufatto, in caso di rinnovo, sarà a titolo oneroso, secondo tariffe che verranno definite dalla Giunta Comunale:

9. I trasferimenti di feretri, all'interno di ciascun cimitero o tra i cimiteri di Alzano Lombardo, potranno aver luogo, su autorizzazione del Segretario Comunale/ Direttore Generale secondo criteri che verranno definiti dalla Giunta Comunale che entreranno a far parte in automatico del Regolamento da recepirsi in Consiglio Comunale annualmente.

10. I trasferimenti di cassette resti e/o urne cinerarie, all'interno di ciascun cimitero o tra i cimiteri di Alzano Lombardo, da ossario individuale ad altro ossario della stessa tipologia potranno aver luogo su autorizzazione del Segretario Comunale/ Direttore Generale secondo criteri che verranno definiti dalla Giunta Comunale che entreranno a far parte in automatico del Regolamento da recepirsi in Consiglio Comunale annualmente.

ART 44

Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; L. 130 del 30/03/2001; art. 12 e seguenti del Regolamento Regionale n° 6/2004, Regolamento Regionale n° 1/2007, L.R. 33 DEL 30/12/2009...) le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati od Associazione per la cremazione di cui all'art 79/3 del DPR 10 settembre 1990, nr. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

5. A richiesta degli interessati, previo parere favorevole del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio, l'urna cineraria può essere inumata in area già in concessione in uso per la sepoltura del feretro, fino alla scadenza della concessione. L'urna da interrare dovrà essere posizionata in apposito manufatto (nicchie in muratura) come da indicazioni dell'Ufficio Tecnico.

6. A richiesta degli interessati, previo parere favorevole del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio, sarà consentita la realizzazione di una nicchia da applicare sopra il monumento "copri tomba" delle sepolture ad inumazione in campo comune o lungo i viali. La nicchia dovrà essere ancorata e sigillata

in modo stabile al monumento in modo tale da proteggere l'urna da asportazioni, aperture o rotture accidentali.

7. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei manufatti atti ad accogliere l'urna nonché per l'immissione in sepoltura già esistente.

8. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

9. L'urna cineraria può anche essere presa in consegna per una conservazione in luogo diverso dal cimitero. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle condizioni indicate nella L. 130/2001, previa acquisizione di dichiarazione degli aventi titolo, conforme al modello regionale. Nella dichiarazione, conforme al modello regionale, dovranno essere indicati: a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna; b) il luogo di conservazione precisando il "posto confinato e stabile" della residenza legale, riservato all'urna cineraria; c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

10. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale (modello All. 6 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n° VII/20278 del 21.02.2005) redatto in tre esemplari, dei quali uno è conservato dal Comune ove è avvenuto il decesso, uno è conservato dal Comune dove le ceneri vengono tumulate ed uno da chi prende in consegna l'urna.

11. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

12. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri o qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n. 130.

13. La dispersione nel cimitero avverrà, per interrimento, in area cimiteriale appositamente individuata dal Segretario Generale o dal responsabile di Area.

14. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dovrà essere conforme all'art.13 del Regolamento regionale n. 6/2004 e s. m. e i.

15. I luoghi per la dispersione delle ceneri, per quanto riguarda il territorio nazionale, sono quelli previsti dall'art. 3 comma 1 lettera c della Legge n. 130/2001 previa verifica da parte della persona che effettua la dispersione di eventuali limitazioni introdotte da normative regionali.

Art. 51

Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite con atto del Direttore Generale o del Responsabile di Area previo parere della Giunta Comunale.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossari, nicchie per singole urne cinerarie etc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, edicole/cappelle, tombe di famiglia etc.);
- c) ossari pluriposto.

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite DPR 285/1990 e dal Regolamento Regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dal Responsabile di Area o dal Direttore Generale è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e di revoca

10. Eventuali tumulazioni aggiuntive rispetto al contratto originario possono aver luogo previo nulla osta da parte del Segretario Generale.

11. Eventuali richieste di tumulazioni aggiuntive in concessioni perpetue possono aver luogo previo nulla osta da parte del Segretario Generale e stipula di nuova concessione a tempo determinato.

Art. 52

Durata delle concessioni - RINNOVI - PROROGHE

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

2. Fermo restando che per le inumazioni decennali in campo comune non è richiesta alcuna concessione, la durata delle sepolture è la seguente:

- a) in 50 anni, rinnovabile fino ad un massimo di 99 anni, per i manufatti e le aree destinate a sepolture per famiglie e collettività;
- b) per la durata in vigore, rinnovabile, per le cappelle gentilizie o familiari (Cappelle Famedio Campo G cimitero Capoluogo, Cappelle/Edicole familiari etc...)
- c) in 30 anni - senza possibilità di rinnovo - per gli ossari e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- d) in 30 anni, rinnovabili per gli ossari pluriposto a 6 posti
- e) in 30 anni - con possibilità di rinnovo negli ossari pluriposto a 3 posti
- f) in 30 anni per i loculi.
- g) in 30 anni rinnovabili per le inumazioni in aree in concessione onerosa lungo i viali

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione dell'atto o con la data della prima sepoltura, se antecedente.

2. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo di tempo determinato in:

- 49 anni per le concessioni di manufatti ed aree destinati a sepolture di famiglie e collettività di cui al punto a)
- 30 anni per le concessioni di ossari pluriposto di cui al punto d);
- 30 anni per le concessioni di ossari pluriposto di cui al punto e) fino ad esaurimento delle disponibilità di tali ossari.

- **30 anni** per le inumazioni in aree in concessione onerosa lungo i viali di cui al punto g; il rinnovo viene concesso anche se la richiesta viene presentata dopo la scadenza della concessione ma anche in tal caso la data di decorrenza iniziale dell'atto che verrà stipulato coinciderà con la data di scadenza della concessione originaria. La tariffa di rinnovo è la stessa che viene applicata per le concessioni di aree individuali ad inumazione.
- **50/ 99 anni** per le cappelle gentilizie o familiari secondo le modalità operative e le tariffe che verranno definite dalla Giunta Comunale, previo parere dei Responsabili di Area interessati.

Oltre ai rinnovi sopra indicati, i concessionari o loro eredi che non hanno esercitato il diritto di rinnovo di loculi scaduti, per i quali la concessione originaria prevedeva il rinnovo, possono far valere tale diritto entro i sei mesi successivi alla scadenza. In caso di presenza, in detti loculi, di cassette resti/ ceneri oltre al feretro, l'importo del rinnovo dovrà essere maggiorato di una apposita tariffa per ogni sepoltura aggiuntiva presente nel loculo. In presenza di casi particolari di rinnovi di loculi scaduti, il Segretario Generale può eccezionalmente, dar corso al rinnovo, previo parere favorevole della Giunta Comunale

3. Per il rinnovo di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

4. Per le concessioni scadute il rinnovo del contratto – secondo i tempi e le modalità sopra indicati – decorre dalla data di scadenza della concessione precedente.

5. In caso di occupazione di loculi doppi già in concessione d'uso, in presenza di contratto non ancora scaduto, è consentito il prolungamento di concessione, per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione per la seconda salma, con tariffa da versare prima della tumulazione della seconda salma. Soluzioni alternative / sostitutive alla tumulazione della seconda salma, potranno essere autorizzate con atto del Segretario Generale, con criteri fissati dalla Giunta Comunale che entreranno a far parte in automatico del Regolamento da recepirsi in Consiglio Comunale annualmente

6. In caso di utilizzo di loculi individuali già in concessione d'uso o prenotati è obbligatorio il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione (durata minima della tumulazione indicata all' art. 20 comma 2 dei Regolamenti regionali n° 6/2004 e n° 1/2007); è altresì consentito, su richiesta, il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i trenta anni di tumulazione.

7. Nel caso di unica lapide su loculi affiancati si potrà prorogare la durata della concessione relativa al defunto premorto (1° sepolto) fino al raggiungimento minimo dei 20 anni previsti per legge per l'ultimo defunto tumulato o per il periodo necessario a far coincidere le scadenze dei loculi affiancati.

8. Per il prolungamento/ rinnovo di concessione di cui ai punti 5 6 e 7 è dovuto il canone stabilito in tariffa.

9. La tariffa per il prolungamento/rinnovo va versata, di norma, al momento della tumulazione della salma, salvo nei casi in cui il mancato pagamento del prolungamento venga accertato solo posteriormente alla sepoltura o nel caso in cui la richiesta di prolungamento venga presentata in seguito, come ipotizzabile nella fattispecie prevista al punto 7.

10. Sulle nuove concessioni di manufatti non è consentita l'apposizione di piastre doppie su loculi confinanti.

Art. 53 – Modalità di concessione

1. La concessione in uso di sepolture individuali private di cui all'art 51 quarto comma lett. a) (loculi, posti individuali, ossari, nicchie per singole urne cinerarie etc.) è assegnata solo in presenza di feretro per i loculi, di urna da tumularvi per nicchie od ossari individuali, di resti per gli ossari individuali; è solo consentita la stipula di atti per la concessione di nicchie/ossari nel periodo antecedente le esumazioni ed estumulazioni, dopo la fissazione della data delle operazioni e con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto.

2. L'assegnazione dei loculi avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili: il Segretario Comunale, individuerà in ogni cimitero la campata nella quale verranno assegnati i loculi, procedendo per

file, da sinistra a destra e in senso dal basso in alto; il passaggio ad una successiva campata avverrà al completamento della precedente, previo individuazione di una nuova campata.

3. Le nicchie cinerarie vengono assegnate tenendo in considerazione l'ordine crescente della numerazione assegnata.

4. Gli ossari individuali e gli ossari a più posti vengono scelti dal richiedente.

5. La concessione di manufatti in casi particolari, per avvicinamento/affiancamento al coniuge, o a parenti/affini di I grado, su motivata richiesta degli aventi titolo, potrà essere stipulata, dal Segretario Generale, previo parere favorevole dalla Giunta Comunale.

6. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

7. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, di cui all'art 51 quarto comma lett. b) (bilocoli, archi a più posti, campetti, edicole/cappelle, tombe di famiglia, tombe campo E cimitero Capoluogo etc.) è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. Le Tombe/ Cappelle verranno assegnate dai Responsabili di Area. La concessione in casi particolari, su motivata richiesta degli aventi titolo, potrà essere stipulata, dal Segretario Generale o dal Responsabile, previo parere favorevole dalla Giunta Comunale.

8. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

9. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

10. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Art. 54

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 51, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Il diritto d'uso può inoltre essere concesso alle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario.

All'atto della concessione – il concessionario può indicare analiticamente i nominativi delle persone da tumulare, che possono appartenere al nucleo familiare, a parenti o affini o anche a terze persone alle quali sia legato da particolari vincoli affettivi.

Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti gruppo familiare del concessionario di seguito indicato.

2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai parenti entro il 6° e dagli affini entro il 3° come sotto specificato, dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, (comma 1° e 2° dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e art. 24, del Reg. Reg. n. 6/2004)

PARENTELA ENTRO IL 6° GRADO (legami riferiti esclusivamente al/ai concessionari)

GRADI	IN LINEA RETTA	IN LINEA COLLATERALE
1°	I genitori ed il figlio	
2°	L'avo o l'ava ed il nipote	I fratelli e le sorelle
3°	Il bisavolo o la bisvola (bisnonni) e il pronipote	Lo zio e la zia ed il nipote da fratello o sorella
4°	Il trisavolo o la trisavola (trisavi) e il nipote (abnipote)	Il prozio (prozio è il fratello dell'avo) o la prozia e il pronipote da fratello o sorella; i cugini di 1° grado, cioè figli di fratelli o sorelle
5°	Il quadravolo e il figlio del trinipote	I secondi cugini (figli di un fratello) con il nipote in linea retta di altro fratello; il fratello del bisavolo e il nipote di questi
6°	Il quintavolo e il figlio del figlio del trinipote	I terzi cugini, cioè i figli dei figli di due

		fratelli; il figlio del fratello del bisavolo ed il pronipote di questi; il fratello del trisavolo ed un trinipote di questi.
--	--	---

AFFINITA' ENTRO IL 3° GRADO (legami riferiti esclusivamente al/ai concessionari)

GRADI	AFFINI
1°	I suoceri con i generi e le nuore Il patrigno e la matrigna con i figliastri
2°	I cognati (va notato che il coniuge del cognato non è affine, cioè non sono miei affini i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle)
3°	La moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito del nipote

3. La convivenza, deve essere attestata dal concessionario o dagli eredi con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000 dagli eredi.

4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore/concessionario del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dai suoi eredi con dichiarazione resa ai sensi dell'art 47 del T.U. n. 445/2000

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Il primo concessionario, ma non anche i suoi successori, può, anche successivamente alla stipula della concessione specificare con atto scritto i nominativi dei beneficiari del diritto di sepolcro. Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, ed in questo caso deve essere prodotto un estratto autentico del testamento.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio, del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.


11. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

5 giugno 2012


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 08/06/2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ROBERTO AMELLI



IL SEGRETARIO COMUNALE
SALVATORE ALLETO



Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il **19 LUG 2012** vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.


Addi, **19 LUG 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
~~ALLETO SALVATORE~~ Dott. GIARRONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (T.U.E.L.)
il giorno 13/3/2012 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addi, 31/3/2012

IL FUNZIONARIO
ALLETO SALVATORE



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 28 IN DATA 08/06/2012

OGGETTO : MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.

2^ PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO (ai sensi dell'art. 89 vigente Statuto Comunale):

Si attesta che la presente deliberazione è stata nuovamente affissa all'Albo Pretorio in data 03/09/2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, dal 04/09/2012 al 18/09/2012.

Dalla Residenza Municipale, 03/09/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Alletto dott. Salvatore

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a date, possibly '03/09/2012'. The signature is a cursive scribble.